

RELAZIONE
SULL'ANDAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE
DEGLI EFFETTI DEL TOTALE SUPERAMENTO
DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA
(Anno 2005)

(Articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 2006



Ministero dell'Economia e delle Finanze

SPERIMENTAZIONE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

La sperimentazione del superamento della tesoreria unica prevista dall'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), per l'avvio a regime del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), che ha avuto nell'approvazione dell'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) il suo riconoscimento giuridico, ha riguardato regioni, province, comuni, comunità montane e università.

Infatti, a decorrere dal 30 settembre 2005, sono state ammesse alla sperimentazione tre regioni (Lombardia, Lazio e Molise), sette province (Treviso, Milano, Ferrara, Roma, Prato, Catania, Avellino), sedici comuni (Sondrio, Vicenza, Cremona, Dovera, Reggio Emilia, Carpi, Lainate, Conegliano, Sant'Angelo Lodigiano, Roma, Campiglia Marittima, Pomezia, Olbia, Lecce, Avellino, Vallelunga Pratameno) e sette comunità montane (Comunità montana cinque valli bolognesi, Comunità montana Leogra – Timonchio, Comunità montana Altro Astico e Posina, Comunità montana dell'Esino Frasassi, Comunità montana dei Monti Dauni Meridionali, Comunità montana Bussento), che hanno aderito, unitamente ad alcune università, alla codificazione SIOPE, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2005, che ha definito, in particolare, un sistema omogeneo di codificazione, uniforme su tutto il territorio nazionale per tipologia di enti, connesso alle classificazioni di contabilità nazionale previste dal sistema europeo dei conti (SEC 95).

Presupposto fondamentale per l'ammissione alla sperimentazione è stato quello della compatibilità del collegamento dei tesorieri/cassieri degli enti con il SIOPE, la cui verifica tecnica ha comportato uno slittamento della data di avvio della sperimentazione, precludendo, in tal modo, la possibilità di ampliare, nel corso

dell'anno 2005, la sperimentazione medesima ad altri enti in aggiunta a quelli previsti dalla legge finanziaria 2005.

Tale inconveniente tecnico è stato, tuttavia, superato mediante la decisione di ammettere alla sperimentazione tutti gli enti che avevano prodotto apposita domanda di partecipazione ed i cui test di verifica tecnica di collegamento al SIOPE avevano dato esito positivo.

Come risulta evidente dall'elencazione degli enti, è stata rispettata la rappresentatività per aree geografiche, espressamente richiesta dall'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), in quanto risultano coinvolti nella sperimentazione enti dell'area settentrionale, centrale e meridionale del paese.

Non ha partecipato alla sperimentazione il Comune di Montalto Uffugo, ammesso alla sperimentazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2005, in quanto il tesoriere del comune non è stato in grado di partecipare alle verifiche delle procedure SIOPE con la Banca d'Italia.

Le modalità applicative della sperimentazione per il superamento del sistema di tesoreria unica sono disciplinate per ciascun settore (regioni, enti locali, università) dal predetto decreto ministeriale dell'8 luglio 2005 che hanno previsto, in particolare, che la Banca d'Italia proceda all'automatico riversamento, sui pertinenti conti correnti bancari dei predetti enti coinvolti nella sperimentazione, dei trasferimenti statali versati nella tesoreria dello Stato a favore degli stessi.

In particolare per le Regioni, accanto alla disciplina generale della sperimentazione, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ha altresì disposto:

a) l'accredito mensile delle somme che affluiscono ai conti correnti intestati alle Regioni per Irap e addizionale regionale all'Irpef, di cui all'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) l'erogazione delle anticipazioni mensili per il finanziamento della spesa sanitaria al netto delle somme accreditate nello stesso mese a titolo di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e di compartecipazione all'IVA.

Per quanto riguarda invece gli enti locali in sperimentazione, è stata prevista l'erogazione dei trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno secondo le modalità adottate per gli enti non soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

La sperimentazione ha consentito l'individuazione di taluni inconvenienti tecnici nelle modalità di accreditamento dei fondi sui conti della tesoreria statale, conseguentemente, sono stati già introdotti opportuni correttivi, volti a semplificare la gestione delle operazioni di tesoreria e a rendere più agevole l'individuazione della natura e della provenienza dei fondi medesimi, ed altri sono all'esame per assicurare agli enti informazioni sempre più puntuali e trasparenti.

SPERIMENTAZIONE PER LE UNIVERSITÀ'

Nel corso dell'anno 2005, la sperimentazione per la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica effettuata in attuazione degli articoli 47, comma 7, e 51, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998) - che, in due distinte fasi, ha coinvolto quindici Università (Università di Catania, Università di Pisa, Politecnico di Torino, Politecnico di Bari, Università della Calabria - Cosenza, Università di Ferrara, Università di Firenze, Università di Genova, Università di Lecce, Politecnico di Milano, Università di Padova, Università di Parma, Università di Pavia, Scuola Normale di Pisa ed Università di Siena) - è stata ulteriormente ampliata con quella prevista dall'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), per l'avvio a regime del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

Infatti, a decorrere dal 30 settembre 2005, in aggiunta alle predette quindici Università, sono state ammesse alla sperimentazione ulteriori quattordici Università che hanno aderito, unitamente a taluni enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane), alla codificazione SIOPE, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2005.

Le modalità attuative e i criteri della sperimentazione SIOPE sono stati diversi rispetto a quelli della precedente sperimentazione introdotta con la legge finanziaria 1998, tenendo comunque conto dell'omogenea distribuzione territoriale.

In analogia a quanto previsto per le regioni e gli enti locali, il presupposto per l'ammissione alla sperimentazione è stato quello della compatibilità del collegamento dei tesorieri/cassieri degli enti con il SIOPE, sono state perciò ammesse alla sperimentazione tutte quelle università che avevano prodotto apposita domanda di partecipazione ed i cui test di verifica tecnica di collegamento al SIOPE avevano dato esito positivo, di seguito elencate: Università Politecnica delle Marche,

Università di Bologna, Università di Foggia, Università di Modena e Reggio Emilia, Università Federico II di Napoli, Università di Perugia, Università del Piemonte Orientale - Vercelli, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Università Roma Tre, Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma, Università di Salerno, Università di Torino, Università di Trieste e Università Cà Foscari di Venezia.

Inoltre, le modalità operative della sperimentazione SIOPE si sono differenziate rispetto a quelle della precedente sperimentazione in quanto non si è proceduto all'azzeramento delle disponibilità finanziarie giacenti sui conti di tesoreria statale delle predette Università, ma si è disposto il loro "congelamento".

Pertanto, nel corso dell'ultimo trimestre del 2005, il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle predette università in sperimentazione SIOPE non è stato subordinato all'esaurimento delle disponibilità presenti sulle rispettive contabilità speciali di tesoreria statale, ma è avvenuto mediante apposito riversamento, effettuato dalla Banca d'Italia sui pertinenti conti correnti aperti dalle stesse Università presso il sistema bancario, dei relativi trasferimenti statali versati in tesoreria.

L'ammontare del finanziamento è stato parametrato all'assegnazione di competenza del fondo di finanziamento ordinario 2004 attribuito a ciascuna Università e nei limiti del fabbisogno finanziario 2005 assegnato alle stesse, tenuto conto, ovviamente, sia di tutti i trasferimenti statali erogati a ciascuna università, sia del fabbisogno realizzato dalle stesse alla data di avvio della sperimentazione, nonché delle somme prelevate in tesoreria statale per sopperire ad eventuali momentanee sofferenze di cassa.

Ancorché riferito agli ultimi mesi, l'anno 2005 segna, perciò, l'ulteriore ampliamento della sperimentazione del sistema universitario, facendo registrare un indice di partecipazione pari a circa il 45% del totale delle università statali.

Nel corso dell'anno in esame, l'impatto sul fabbisogno statale di tutte le università in sperimentazione è stato determinato anticipatamente alla chiusura dell'esercizio 2005 in complessivi 4.759,2 milioni di euro (corrispondenti al 56% dell'obiettivo di fabbisogno del settore universitario stabilito in 8.362,1 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – legge finanziaria 2004): infatti, essendo il fabbisogno di ciascuna università pari ai relativi trasferimenti erogati dal bilancio statale, non si è reso necessario aspettare la fine dell'anno per valutare la compatibilità dei prelevamenti dalla tesoreria statale con l'obiettivo assegnato.

Questo aspetto è determinante ai fini di una preventiva definizione dell'impatto del settore universitario sul fabbisogno statale e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

E' da segnalare altresì, come nel corso del 2005, che le Università interessate dalla sperimentazione avviata alla fine degli anni 90 e implementata nel corso del secondo semestre del 2003, hanno consolidato gli strumenti per la programmazione, la gestione ed il monitoraggio e controllo dei flussi finanziari, al fine di evitare la formazione di eventuali rischi di liquidità (pagamenti superiori alle risorse effettivamente disponibili) e garantire la compatibilità della gestione di cassa con l'obiettivo di fabbisogno loro assegnato, mediante l'adozione di cash-flows e di piani finanziari di breve periodo, l'introduzione del "cash pooling", l'attivazione di sistemi di interrogazione "home banking" e la progressiva estensione della gestione di competenza alle strutture autonome dell'Ateneo.